

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
7358 R1	12 gennaio 2018	CONSIGLIO DI STATO / DFE
Concerne		

**della Commissione speciale tributaria
sull'iniziativa parlamentare 10 aprile 2017 presentata nella forma
generica da Gabriele Pinoja e cofirmatari per la Commissione speciale
per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" - *Imprese neocostituite che
servono gli interessi economici del Cantone*
(v. messaggio 11 luglio 2017 n. 7358)**

I. LE RICHIESTE DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa "*Imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone*" è stata presentata nella forma generica dal deputato Gabriele Pinoja e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'iniziativa popolare costituzionale «Prima i nostri!».

L'iniziativa parlamentare propone la modifica della legge tributaria ticinese affinché l'imposta sulle neocostituite società di persone e di capitali sia decurtata di 1/3, per una durata di 10 anni, nel caso in cui:

- almeno l'80% dei dipendenti risiedano in Svizzera;
- almeno l'80% dei dipendenti percepiscano un salario mensile lordo superiore a fr. 4'000.- per 13 mensilità.

L'iniziativa specifica che il Consiglio di Stato e la Commissione preposta dovranno valutare un'eventuale limitazione legata al numero di dipendenti necessari, al fine di ossequiare lo scopo della legge.

II. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Nel messaggio n.7358 il Consiglio di Stato sottolinea che, dal profilo giuridico, occorre ricordarsi che i margini di azione del Cantone e quindi della legislazione tributaria cantonale sono delimitati dal diritto federale superiore: di conseguenza un Cantone non può autonomamente definire un incentivo fiscale.

L'art. 129 della Costituzione federale disciplina i parametri dell'armonizzazione fiscale tra Confederazione, Cantoni e Comuni. A livello legislativo, i principi costituzionali relativi all'armonizzazione fiscale sono precisati nella Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). In particolare in merito alle agevolazioni gli artt. 5 e 23 cpv. 3 della LAID indicano che i Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi

economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti; un cambiamento essenziale dell'attività può essere equiparato alla neocostituzione.

La disposizione federale è vincolante ed è dunque orientata alle società neocostituite, o che sono oggetto di un cambiamento essenziale dell'attività aziendale, le quali devono servire agli interessi economici del Cantone. La disposizione precisa poi che gli sgravi devono essere limitati all'anno della costituzione e ai nove anni successivi.

Il Consiglio di Stato ricorda che, per conformare la legislazione cantonale alle nuove norme federali in materia di agevolazioni fiscali, il Canton Ticino nel 2001 ha introdotto nella propria Legge tributaria, unicamente per le persone giuridiche, l'art. 65a, con il seguente tenore:

“Restano riservate le agevolazioni fiscali previste dalla Legge cantonale sull'innovazione economica e del relativo Regolamento di applicazione.”

Il legislatore cantonale ha quindi scelto di declinare nella Legge per l'innovazione economica (LInn) sia la definizione di agevolazioni fiscali cantonali e comunali, sia la definizione di imprese neocostituite che “servono agli interessi economici del Cantone” così come richiesto dal diritto superiore. Risulta infatti palese che negli intenti, sia del legislatore federale sia del legislatore cantonale, ci fosse una volontà di selezionare, con criteri economici oggettivi, solo alcune imprese che potessero beneficiare di queste agevolazioni. I criteri economici individuati a suo tempo e tuttora applicabili sono riferiti a imprese neocostituite che operano in un contesto innovativo. L'innovazione, definita dalla relativa legge, funge dunque da criterio di selezione delle imprese per avere accesso alle agevolazioni fiscali. **Un criterio di applicazione delle agevolazioni potenzialmente troppo ampio, come quello proposto dagli iniziativaisti, incorre infatti nel rischio di violare il divieto costituzionale di agevolazioni fiscali ingiustificate.**

Inoltre, potrebbe lasciare spazio per operazioni prettamente elusive (costituzioni e scioglimenti, trasformazioni, e ristrutturazioni) al solo scopo di approfittare dell'agevolazione stessa.

La scelta fatta già a suo tempo del legislatore, ossia riprendere nella LInn sia la definizione di agevolazioni fiscali che di imprese neo costituite risulta conforme al diritto federale e rivolta all'obiettivo di sostenere attraverso agevolazioni fiscali mirate anche le imprese neocostituite.

III. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI COMMISSIONALI

La Commissione speciale tributaria ha sentito in audizione l'iniziativaista, deputato Gabriele Pinoja, il 21 giugno 2017 con lo scopo di approfondire il tema.

Dopo l'audizione dell'iniziativaista e avere approfondito il messaggio governativo, la maggioranza della Commissione speciale tributaria ritiene che le argomentazioni e la posizione espressa dal Consiglio di Stato sull'iniziativa nel Messaggio n. 7358 siano condivisibili.

Compatibilità dell'iniziativa con la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e la Costituzione federale

Il diritto federale contempla la possibilità di introdurre, a determinate condizioni, uno sgravio d'imposta. L'art. 5 (per le persone fisiche) e l'art. 23 cpv. 3 (per le persone giuridiche) della LAID dà ai Cantoni la possibilità di concedere degli sgravi d'imposta soltanto ad aziende neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, mentre l'iniziativa propone di estendere l'agevolazione fiscale a tutte le aziende neocostituite.

Un incentivo generalizzato a tutte le aziende neocostituite, come propone l'iniziativa, appare contrario al diritto federale in quanto conferirebbe agevolazioni fiscali in un ambito protetto dalla LAID, ma con un campo di applicazione troppo poco selettivo e dunque troppo vasto che mal si sposa con gli intenti costituzionali e legislativi federali.

Legge cantonale sull'innovazione economica

Come specificato nel Messaggio del Consiglio di Stato la scelta adottata dal legislatore cantonale è stata quella di demandare alla Legge sull'innovazione economica la facoltà di concedere un'agevolazione fiscale (e non alla Legge tributaria) delimitando il campo di applicazione alle sole persone giuridiche, ad esclusione delle persone fisiche. All'interno di questo rinvio alla LInn (art. 65a LT e art.11 della LInn) si è deciso di far collidere il concetto di interesse economico del Cantone con il concetto di innovazione. La scelta effettuata dal legislatore risulta così compatibile con il diritto superiore e permette anche, attraverso la Legge sull'innovazione economica, di promuovere e gestire i diversi aiuti e sostegni alle realtà imprenditoriali, comprese le agevolazioni fiscali, in maniera coerente e coordinata.

A questo proposito è pure utile ricordare che il Parlamento cantonale ha approvato nella sua seduta di dicembre 2015 il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 11 marzo 2015 concernente la Nuova legge per l'innovazione economica (nLInn) e stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.-- per il periodo 2016-2019 con l'obiettivo di stimolare il dinamismo e l'innovazione delle aziende, favorendo le realtà imprenditoriali che garantiscono ricadute positive a beneficio della regione e di chi la abita.

* * * * *

In conclusione la maggioranza della Commissione speciale tributaria, per le considerazioni sopraesposte, aderisce al messaggio governativo n. 7358 e invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare generica.

Per la maggioranza della Commissione speciale tributaria:

Pelin Kandemir Bordoli, relatrice
Battaglioni - Censi - Crivelli Barella -
Ferrara - Foletti - Garobbio - Ghisletta -
Gianella - Pagani G. - Passalia - Seitz